

5° un medico, membro del Consiglio provinciale sanitario, scelto dal Governo;

6° un funzionario dell'amministrazione finanziaria, scelto dal Governo;

7° un consigliere provinciale, eletto dal Consiglio provinciale, e un consigliere del comune capoluogo di provincia, eletto dal Consiglio comunale;

8° un membro della Giunta provinciale amministrativa, eletto dalla Giunta medesima;

9° un giudice del tribunale dal quale dipende il capoluogo della provincia;

10° un numero di membri pari al numero dei circondari di ciascuna provincia, e in ogni caso non minore di tre e non maggiore di sei: — eletti a scrutinio di lista con la rappresentanza della minoranza, dai consiglieri comunali dei comuni che non siano capoluoghi di provincia o di circondario;

11° tre membri nominati dal ministro tra persone che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare.

I membri del Consiglio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti, eccezion fatta per i capi di istituto, che saranno rinnovati ogni biennio, per turno tra i residenti nella provincia.

I deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; ma a coloro che non risiedono nel capoluogo della provincia spetta un'indennità per spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

L'onorevole Baslini ha proposto di ripristinare l'articolo primo del disegno di legge come nel testo originario Daneo, sopprimendosi il terzo e il quarto capoverso; e poi ha presentato un articolo 1-bis che sarebbe una aggiunta all'articolo 2 bis del testo della Commissione.

« L'articolo 2-bis del testo della Commissione coll'aggiunta seguente:

« Dal Consorzio potranno escludersi, qualunque sia la loro popolazione, i comuni che, avendo istituite anche le scuole elementari superiori, ne facciano domanda entro un anno dalla promulgazione della presente legge, dimostrando di avere lodevolmente adempiuti tutti gli obblighi portati dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare. Il giudizio sulla inclusione o la esclusione sarà pronunciato inappellabilmente dal Consiglio provinciale sco-

lastico. I comuni che ottenessero di essere esclusi dal Consorzio potranno, tuttavia, in progresso di tempo, esservi ammessi a loro domanda, o costretti a farne parte qualora, a giudizio del Consiglio scolastico, si rendessero inadempienti agli obblighi di legge ».

Avrei preferito di tenere un ordine logico; di dare cioè facoltà di parlare prima a quelli che propongono il ripristino del testo Daneo, poi a quelli che propongono sostituzioni o emendamenti più larghi, e infine a quelli che propongono emendamenti più limitati. Ma siccome vi sono molte iscrizioni, mi riservo di concretare il mio pensiero nel corso della discussione dell'articolo.

Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Baslini, il quale svolgerà anche i suoi emendamenti.

BASLINI. Devo chiedere alla benevolenza della Camera che mi consenta di svolgere e di illustrare insieme gli emendamenti che ho presentati agli articoli, 2, 2-bis, 3, 3-bis; così potrò essere più chiaro e più breve, allo stesso tempo, e non domanderò ulteriormente di parlare.

Coll'emendamento all'articolo 1, intendo di proporre, come la Camera comprenderà facilmente, che si ritorni alla forma del consorzio, preferibile, secondo il mio modo di vedere, a quella del Consiglio scolastico, così come è formulata negli emendamenti dell'onorevole ministro. Colla soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 1, che chiamerò Daneo, intendo di non consentire nella proposta che il consorzio possa abbracciare due provincie.

Se non che, dal momento che lo stesso proponente del disegno di legge ha creduto di rinunciare a questa forma di consorzio quale egli lo aveva ideato, io, che ebbi già a dichiarare anche nella discussione generale che, *autarchia* sì, *autarchia* no, le due forme sostanzialmente potevano equivalersi, non ho alcuna ragione di essere più realista del Re e non insisto in questa proposta, per cui avrei preferito che si tornasse alla originaria formazione del consorzio.

Venendo a dire dell'articolo 2 quale venne formulato dall'onorevole ministro, osservo alla Camera come io abbia proposto che si ritornasse all'articolo 2 del disegno di legge originario, in quanto nell'articolo si parla di comuni riuniti in consorzio, nell'altro, naturalmente, di consorzio non si parla più.